CATTOLICA& ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE SANITARIA

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE SANITARIA si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

CATTOLICA ASSICURAZIONI
DAL 1896
PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. **Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione SANITARIA**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità civile professionale per danni causati in maniera involontaria a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✓ Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come responsabile civile ai sensi di legge, per Danni e per Perdite patrimoniali (quando previste), causati in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria o di interesse sanitario, indicata in Polizza e svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti in vigore che disciplinano la professione stessa.

L'Assicurazione opera per il Tipo attività (Libero professionista, Dipendente privato, Dipendente pubblico, Convenzionato, Specializzando, Tirocinante) e la Qualifica professionale indicati in Polizza e per il seguente ambito:

- Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (copertura per colpa lieve o grave in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione oggetto del contratto – RC Professionale);
- Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia, o Specializzando o Tirocinante che opera presso una struttura sanitaria pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di formazione in medicina generale di base (copertura per i casi di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa previsti dall'art. 9 della legge n° 24 dell'8/3/2017 cd legge Gelli-Bianco e successive modifiche e integrazioni – RC Colpa grave).

Se rientrano nell'attività professionale e nell'ambito della copertura assicurata, sono sempre compresi i rischi relativi a:

- ✓ Responsabilità per fatto del personale non sanitario
- ✓ Mancata acquisizione del consenso informato
- ✓ Cose in consegna
- ✓ Consulenza giudiziale
- ✓ Arbitrato irrituale e rituale
- ✓ Docenza
- ✓ Corsi e convegni
- ✓ Firma elettronica avanzata (FEA)
- ✓ Errato trattamento dei dati personali

Sono previste condizioni specifiche per le seguenti qualifiche, specializzazioni e figure professionali:

- ✓ Ginecologia e ostetricia
- ✓ Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- ✓ Farmacista - Erborista
- ✓ Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico ortopedico – Ernista, Ottico
- ✓ Ostetrico/a
- ✓ Specializzando
- ✓ Tirocinante
- ✓ Medicina legale o medicina del lavoro – Perdite patrimoniali
- ✓ Odontoiatria – Estensione all'implantologia
- ✓ Medicina veterinaria

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il Limite di risarcimento per Sinistro e per anno. In caso di Serie di Sinistri o di uno o più Sinistri che si verificano nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, la massima esposizione di Generali Italia è pari a 3 volte il Massimale per Sinistro.
Sono inoltre disponibili Garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

TUTELA LEGALE
L'Assicurazione tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche fiscale e amministrativa);
- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto Doloso (anche fiscale e amministrativa), **solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o in caso di infondatezza di reato o derubricazione da Doloso a colposo;**
- ✓ presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**;
- ✓ presentare opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge;

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✗ **Non sono considerati terzi:** i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli; tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio; le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.
- ✗ **Sono esclusi i rischi relativi a:** Danni che derivano dall'esercizio di attività per le quali l'Assicurato non dispone delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti in vigore e dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza e per cui l'Assicurato risulta abilitato; Danni causati dall'Assicurato che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risulta iscritto al relativo Albo professionale, se previsto, o non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge; Richieste di risarcimento connesse o che conseguono a Fatti noti di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione o prima della decorrenza di eventuali precedenti contratti stipulati in maniera continuativa con Generali Italia; Danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o ripetuti determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata; Danni che derivano da prescrizione o somministrazione di farmaci o sostanze per scopi non diagnostici o terapeutici, a eccezione della prescrizione di prodotti con finalità contraccettive, e di farmaci e prodotti medici in genere non conformi alle indicazioni previste dal Ministero della Salute; Danni da gravidanza o permanenza dello stato di gravidanza che deriva dall'errata pratica di attività sanitarie con finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza (sono invece compresi i Danni causati alle pazienti sulle quali sono state praticate le suddette attività sanitarie); Danni che derivano da attività di sperimentazione e di ricerca clinica e farmaceutica, da pratiche di fecondazione e procreazione assistita; Danni che derivano da mancata rispondenza degli interventi all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione; sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare inflitte all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento; responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge; violazione di contratti di lavoro; Danni che derivano dalla mancata o errata effettuazione dei test preventivi su sangue e suoi preparati o derivati di pronto impiego e Danni relativi alla responsabilità dei produttori e dei fornitori di emocomponenti e di emoderivati; Danni che derivano dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e da pratiche mediche considerate doping; proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale; Danni che derivano da attività di analisi genetica e ingegneria genetica o indagini e analisi a carattere genetico o prenatale (sono escluse le attività relative a prodotti che derivano da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati e dall'esecuzione di analisi chimiche nel settore merceologico e ambientale); Danni che derivano dall'implantologia; Danni che derivano dalla pratica della chirurgia estetica e medicina estetica, danni di natura estetica e fisionomica e le pretese che conseguono alla mancata rispondenza di interventi, applicazioni, terapie di tipo estetico (sono esclusi i trattamenti di cosmesi e l'esecuzione di tatuaggi e piercing); attività svolta per conto di associazioni o federazioni sportive (sono invece comprese quelle a carattere dilettantistico o amatoriale); perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione; Danni causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di Polizze di Assicurazione e nel pagamento di Premi di Assicurazione; responsabilità che conseguono a funzioni amministrative, organizzative e gestionali e attività di Direttore sanitario, Direttore di Struttura (Primario ospedaliero) e Commissario straordinario; Perdite patrimoniali che derivano dall'attività professionale di medico competente; Richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi o commissioni giudicanti o dall'attività di Data Protection Officer.

- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subìto dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali di terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato **(solo se presente la garanzia di Responsabilità Civile)**.

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale **(da rimborsare entro 60 giorni)**;
- ✓ attività di Litigation Pubblic Relation necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo.
Sono inoltre disponibili Garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

- ✗ **Sono inoltre esclusi:** Danni di qualsiasi natura che derivano, anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene asbesto; Danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; Danni da furto, incendio, esplosione e scoppio; Danni a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi in uso all'Assicurato; Danni che derivano da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi, a eccezione di quelli che conseguono a Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza; Danni che derivano da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento; danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; Danni da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a eccezione di quelle che conseguono agli aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato; Danni da emissione di onde o di campi elettromagnetici.
- ✗ **Esclusione Cyber Risk:** sono escluse perdite, pretese, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza piscologica di qualsiasi natura, causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione di qualsiasi Dato informatico compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati.

TUTELA LEGALE

- ✗ **La garanzia non opera per:** Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo); Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere; fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; materia amministrativa, fiscale e tributaria, (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalle garanzie accessorie, se indicate in Polizza); Controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza; Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Vertenze di lavoro* se indicata in Polizza; Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Fisco e previdenza*, se indicata in Polizza; Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale; procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative; opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria; Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile; Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato e non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Sono inoltre previste alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili, indicate nel DIP aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prevedono Limiti di risarcimento, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti, che sono riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto e in Polizza.
Sono inoltre presenti termini di aspettativa riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto.
Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione opera per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
- tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di Danno extracontrattuale;
- tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per le Controversie che sono incluse nelle garanzie accessorie *Fisco e previdenza, Vertenze clienti e recupero crediti Italia e Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia.*

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve:**

- all'attivazione delle garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.

- in caso di Sinistro di Responsabilità Civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

- comunicare subito richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto e mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili.

- in caso di Sinistro di Tutela Legale, presentare denuncia in maniera tempestiva a DAS o a Generali Italia, far pervenire in maniera tempestiva a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione di Responsabilità civile opera per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo e comunque entro 10 anni (Retroattività decennale).

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, l'Assicurato o i suoi eredi possono chiedere la proroga dell'Assicurazione per le Richieste di risarcimento ricevute nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (compresa la Retroattività) e fino alla data di cessazione dell'attività, a fronte del pagamento del relativo Premio.

In caso di variazione dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, l'Assicurato può chiedere la proroga dell'Assicurazione per per le Richieste di risarcimento ricevute nei 10 anni successivi alla data di variazione dell'attività per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e comunque prima della variazione dell'attività, a fronte del pagamento del relativo Premio.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, l'Assicurato o i suoi eredi possono chiedere la proroga dell'Assicurazione di Tutela legale per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e fino alla data di cessazione dell'attività, a fronte del pagamento del relativo Premio.

Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in garanzia se si verifica **trascorsi 90 giorni** dalla stipula del contratto.

Come posso disdire la polizza?

La Polizza cessa alla scadenza stabilita senza necessità di disdetta.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza pattuita in origine.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione Sanitaria
Data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- **Incarichi di medico competente (D.lgs.81/2008) – Perdite patrimoniali:** per lo svolgimento di incarichi di medico competente presso le aziende, in qualità di libero professionista.
- **Medicina estetica:** comprende i Danni causati a terzi dalla pratica della medicina estetica anche con l'utilizzo del laser per l'esecuzione dei trattamenti estetici e i Danni di natura estetico-fisionomica se determinati da errore tecnico nell'intervento o nella prestazione.
- **Danni estetici e fisionomici:** comprende i Danni che derivano da interventi chirurgici, Atti invasivi e trattamenti medici senza finalità estetiche, e quelli causati da interventi chirurgici con finalità estetiche di tipo riparativo.
- **Analisi genetiche e prenatali:** comprende i Danni causati a terzi in conseguenza di analisi genetiche e prenatali.
- **Attività di mediatore:** per l'ipotesi di rivalsa dell'Organismo di Mediazione nei confronti dell'Assicurato.
- **D.P.O. (Data Protection Officer):** a copertura dell'attività di Responsabile della Protezione Dati - RPD - o Data Protection Officer svolta per conto di terzi.
- **Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica:** per errori professionali personalmente commessi dall'Assicurato, da cui sono derivati Danni alla persona per morte o lesioni personali.
- **Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale**
- **Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**
- **Direttore sanitario:** per il ruolo di Direttore sanitario di struttura complessa o di analoga funzione organizzativa presso una struttura sanitaria.
- **Direttore di struttura – Primario:** per la funzione di Direttore di Struttura-Primario, o analoga funzione organizzativa, presso un ente ospedaliero.
- **Caposala – Coordinatore infermieristico**
- **Commissario di gara:** per lo svolgimento dell'attività secondaria di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni.
- **Copertura infermiere per medico di base e pediatra di libera scelta:** per fatto di infermieri dipendenti o convenzionati quando operano nello studio per conto dell'Assicurato.
- **Commissione per la valutazione dell'invalidità:** per Danni e Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento delle funzioni di membro di commissioni per la valutazione di invalidità.
- **Rilascio certificazioni - Perdite patrimoniali:** per le Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di certificazione svolta nell'ambito dell'attività indicata in Polizza.
- **Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività:** per prolungare la copertura per le Richieste di risarcimento ricevute nei 10 anni successivi alla data della cessazione, che si riferiscono a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (compresa la Retroattività) e comunque prima della cessazione dell'attività.
- **Ultrattività per variazione dell'attività professionale:** per prolungare la copertura per le Richieste di risarcimento ricevute nei 10 anni successivi alla data della variazione, che si riferiscono a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (compresa la Retroattività) e comunque prima della variazione dell'attività.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Continuità penale:** per gli Eventi assicurativi accaduti durante la validità della precedente polizza di Tutela legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto.
- **Garanzia contrattuale:** per le Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano: forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati, vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, e diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.
- **Vertenze clienti e recupero crediti Italia/Vertenze clienti e recupero crediti UE:** difesa per Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la Responsabilità civile professionale attiva; difesa per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti. Opera solo in Italia o in Unione europea, a scelta del Contraente.
- **Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia:** per la Risoluzione amichevole in Italia, in ambito stragiudiziale, di 3 Controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie.
- **Fisco e previdenza:** per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; per affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.
- **Vertenze di lavoro:** per sostenere le vertenze che derivano dal contratto di lavoro dell'Assicurato dipendente.
- **Danno erariale:** per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.
- **Ultrattività per cessazione dell'attività:** per prolungare la copertura per le richieste di attivazione delle garanzie di Tutela legale nei 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Cose in consegna: sono esclusi oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute; Danni causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura e quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Ginecologia e ostetricia: sono escluse pratiche di fecondazione e procreazione assistita; Richieste di risarcimento che conseguono alla permanenza dello stato di gravidanza a seguito di errore nell'esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza, eseguite a qualsiasi titolo, e da cui non sono derivati Danni per lesioni corporali o morte alla persona danneggiata.

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica: sono escluse le pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto.

Farmacista – Erborista: sono esclusi i danni che derivano dalla proprietà, conduzione e gestione dell'esercizio commerciale (farmacia - erboristeria).

Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico – Ernista, Ottico: sono esclusi i Danni che derivano dalla proprietà, conduzione e gestione dell'esercizio commerciale.

Medicina legale o medicina del lavoro - Perdite patrimoniali: sono escluse le Perdite patrimoniali che conseguono a rischi che derivano da quanto previsto dal d. lgs. N. 81/2008; multe e ammende inflitte all'Assicurato o all'Ordine professionale di appartenenza per fatto dello stesso.

Medicina veterinaria compresa chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria: sono esclusi Danni di natura estetica e fisionomici e Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

Medicina veterinaria escluse chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria: sono esclusi interventi chirurgici e atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici; Danni di natura estetica e fisionomici e Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; attività presso allevamenti industriali e sportivi; attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N, per enti pubblici o privati; gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

Medicina veterinaria compresa chirurgia, esclusa attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria: sono esclusi Danni di natura estetica e fisionomici e Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto; attività presso allevamenti industriali e sportivi; attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N., per enti pubblici o privati; gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

Incarichi di medico competente (D. Lgs. 81/2008) – Perdite patrimoniali: sono esclusi spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari dall'inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato; Danni da consapevole inosservanza delle norme previste dalla legge riguardo alla prevenzione e protezione.

Medicina estetica: sono escluse Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; chirurgia estetica.

Danni estetici e fisionomici: sono escluse Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato estetico assunto dall'Assicurato.

Analisi genetiche e prenatali: sono esclusi i Danni che derivano da pratiche di fecondazione e procreazione assistita.

Attività di mediatore: sono esclusi i Danni che derivano da incarichi non eseguiti o non eseguiti in maniera tempestiva; operazioni dalle quali è derivata all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità; omissioni e ritardi.

Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale: sono esclusi i Danni da spargimento d'acqua che non consegue a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali; Danni da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; Danni che derivano all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori edili, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; Danni dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008; Danni da attività esercitate nel fabbricato, diverse da quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione; Danni che derivano da proprietà, gestione, conduzione di cliniche, case di cura e poliambulatori.

Direttore Sanitario: è esclusa ogni responsabilità connessa alla gestione amministrativo-contabile e la gestione del personale.

Direttore di struttura - Primario: è esclusa ogni responsabilità connessa alla gestione amministrativo-contabile e la gestione del personale.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia: non operano per l'azione in giudizio e per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Fisco e previdenza: sono esclusi opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale; procedimenti di natura fiscale e tributaria, se è accertato che la violazione è compiuta con dolo o Colpa grave; Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Danno erariale: sono esclusi il dolo dell'Assicurato; procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.

Le garanzie di Tutela legale non operano: se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro; per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non è svolta l'attività professionale o che si trovano in paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati; per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione; per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare; per Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa; per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori; per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione; Controversie contro Generali Italia.

Per tutte le garanzie Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese: spese, anche preventivate, non concordate con DAS; spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio (se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari); spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; spese rimborsate dalla controparte (se anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal rimborso); spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS; spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo (in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali); pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Mancata acquisizione del consenso informato:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- **Cose in consegna:** Limite di risarcimento 2.000,00 euro per Sinistro, 10.000,00 euro per anno
- **Arbitrato irrituale e rituale:** Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro; Limite di risarcimento 1/3 Massimale RC con il massimo di 350.000,00 euro
- **Docenza:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro
- **Corsi e convegni:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro
- **Firma Elettronica Avanzata:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro, Limite di risarcimento 500.000,00 euro
- **Errato trattamento dei dati personali:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro, Limite di risarcimento 250.000,00 euro
- **Ostetrico/a (per assistenza al parto a domicilio):** Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro
- **Odontoiatra-estensione implantologia:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro; per danni neurologici Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- **Medicina legale e del lavoro:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE ACCESSORIE

- **Incarichi di medico competente (D.Lgs. 81/2008) – Perdite patrimoniali:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro, Limite di risarcimento 30% Massimale RC con il massimo di 2.000.000,00 euro
- **Medicina estetica:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro
- **Danni estetici e fisionomici:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro
- **Analisi genetiche e prenatali:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- **Attività di mediatore:** Scoperto 10% minimo euro 1.500,00, Limite di risarcimento 500.000,00 euro
- **D.P.O. (Data Protection Officer):** Scoperto 10% minimo euro 2.500,00, Limite di risarcimento 150.000,00 euro
- **Direttore sanitario:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento per Perdite patrimoniali 250.000,00 euro
- **Direttore di struttura - Primario:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento per Perdite patrimoniali 250.000,00 euro
- **Commissario di gara:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro, Limite di risarcimento 150.000,00 euro
- **Caposala - Coordinatore infermieristico:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- **Commissione per la valutazione dell'invalidità:** Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro, Limite di risarcimento 100.000,00 euro

SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **spese per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso:** anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento fino a 5.000,00 euro
- **spese per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato:** Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro
- **spese per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato:** per la citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile – fino a 1.000,00 euro per Sinistro
- **attività di Litigation PR** (tutela della propria reputazione sui media): fino a 5.000,00 euro per Sinistro e solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.

SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIE ACCESSORIE

- **Tutte le garanzie accessorie operano nei limiti del Massimale della garanzia Tutela legale, con i seguenti sottolimiti:**
- **Garanzia contrattuale:** per la citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile – fino a 1.000,00 euro per Sinistro
- **Danno erariale:** per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto - fino a 10.000,00 euro per Sinistro o fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale se inferiore; per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre - fino a 3.000,00 euro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a:
- persone fisiche che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e che esercitano la professione sanitaria in qualità di dipendente, libero professionista, studente in medicina che svolge un tirocinio, professionista in pensione o volontario.
- Imprese quali le Società tra professionisti (STP), che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e che, a qualunque titolo, rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi o che intendano tutelare la persona fisica che esercita la professione sanitaria, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con l'Impresa stessa.
- Altri Enti che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e intendono tutelare la persona fisica che esercita la professione sanitaria, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con l'ente.

Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com . La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - arbitrato per le Garanzie di Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket – antiusura) per le **Garanzie di Responsabilità civile** e 21,25% per le **Garanzie di Tutela legale**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

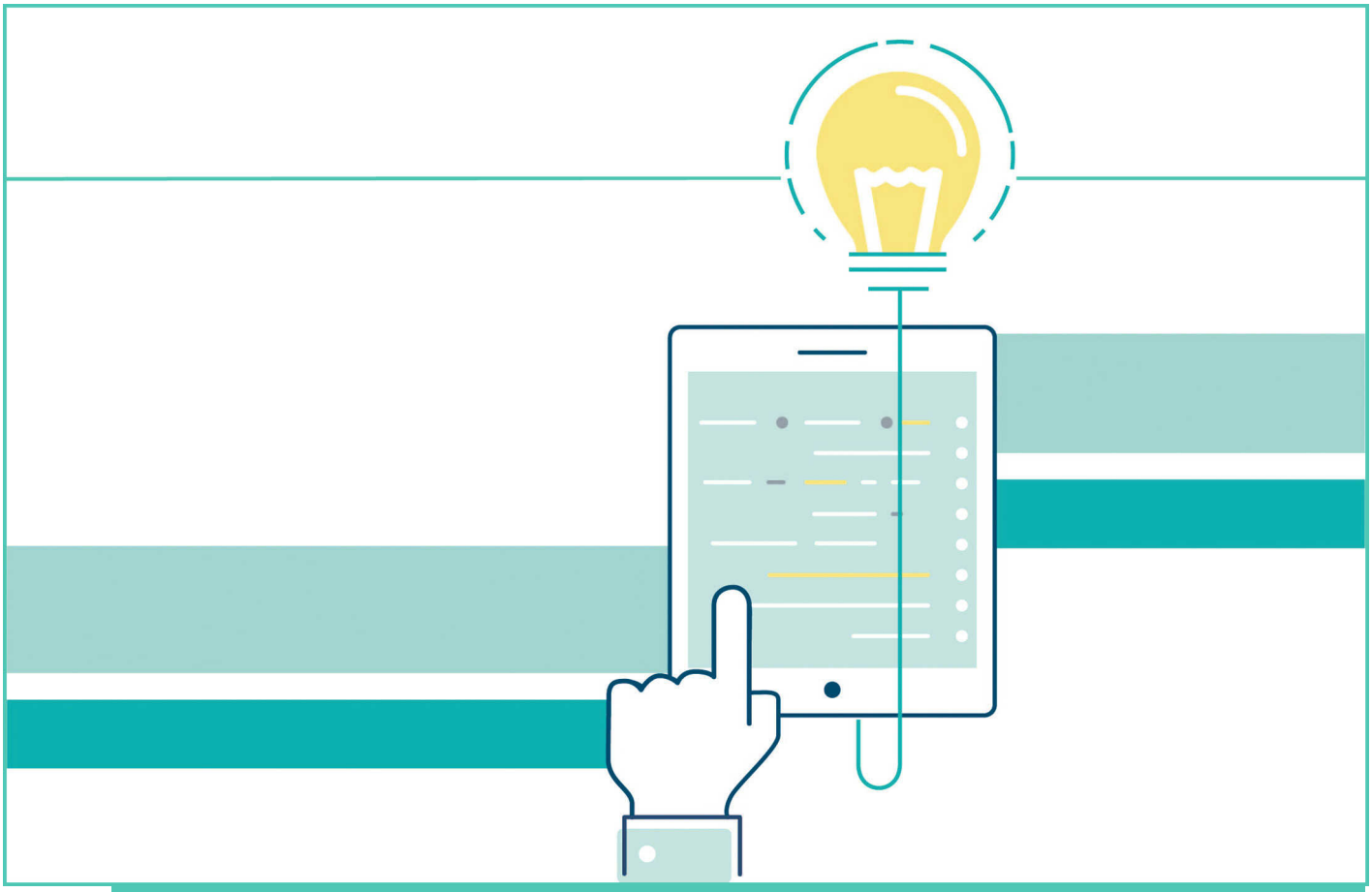

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - PROFESSIONE SANITARIA PAG.

PRESENTAZIONE PRODOTTO 1
DEFINIZIONI COMUNI 6
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 6
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE 9
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 11

Che cosa è assicurato? Garanzia base 11

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione 13
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni 13
- Responsabilità per fatto del personale non sanitario 13
- Mancata acquisizione del consenso informato 13
- Cose in consegna 13
- Consulenza giudiziale 14
- Arbitrato irrituale e rituale 14
- Docenza 14
- Corsi e convegni 14
- Firma Elettronica Avanzata (FEA) 14
- Errato trattamento dei dati personali 14
- Ginecologia e ostetricia 14
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 15

- Farmacista - Erborista 15
- Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico - Ernista, Ottico 15
- Ostetrico/a 15
- Specializzando 15
- Tirocinante 15
- Medicina legale o medicina del lavoro (Perdite Patrimoniali) 16
- Odontoiatria - Estensione all'implantologia 16
- Medicina veterinaria comprese chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria 16
- Medicina veterinaria escluse chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria 16
- Medicina veterinaria compresa chirurgia, esclusa attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria 16

Art. 1.3 Responsabilità in solido 17

Ci sono limiti di copertura? Garanzia base 17

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO 17

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 17

Art. 1.4 Incarichi di medico competente (D. Lgs. 81/2008) - Perdite patrimoniali 18

Art. 1.5 Medicina estetica 18

Art. 1.6 Danni estetici e fisionomici 18

Art. 1.7 Analisi genetiche e prenatali 18

Art. 1.8 Attività di mediatore 19

Art. 1.9 D.P.O. (Data Protection Officer) 19

Art. 1.10 Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica 19

Art. 1.11 Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale 19

Art. 1.12 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) 20

Art. 1.13 Direttore sanitario 20

Art. 1.14 Direttore di Struttura - Primario 21

Art. 1.15 Caposala - Coordinatore infermieristico 21

Art. 1.16 Commissario di gara 21

Art. 1.17 Copertura infermiere per medico di base e pediatra di libera scelta 21

Art. 1.18 Commissione per la valutazione dell'invalidità 22

Art. 1.19 Rilascio certificazioni - Perdite patrimoniali 22

Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie 22

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO 22

Che cosa NON è assicurato? 22

Art. 1.20 Esclusioni 22

Art. 1.21 Soggetti non considerati terzi 24

Dove vale la copertura? 24

Art. 1.22 Validità territoriale 24
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE 26
Che cosa è assicurato? Garanzia base 26
Art. 1.1 Tutela legale 26
Art. 1.2 Chi è Assicurato 27
Art. 1.3 Attività e beni assicurati 27
Ci sono limiti di copertura? Garanzia base 28
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 28
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 28
Art. 1.4 Continuità penale 28
Art. 1.5 Garanzia Contrattuale 29
Art. 1.6 Vertenze clienti e recupero crediti Italia 29
Art. 1.7 Vertenze clienti e recupero crediti UE 30
Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia 31
Art. 1.9 Fisco e previdenza 31
Art. 1.10 Vertenze di lavoro 32
Art. 1.11 Danno erariale 32
Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie 32
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 32
Che cosa NON è assicurato? 33
Art. 1.12 Esclusioni 33
Art. 1.13 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie 33
Art. 1.14 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia 34
Dove vale la copertura? 34
Art. 1.15 Validità territoriale 34
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE 36
Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa 36
Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione 36
Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio 36
Art. 2.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio 36
Art. 2.4 Comunicazione tra le parti 36
Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente 37
Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 37
Quando e come devo pagare? 37
Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del Premio 37
Art. 2.8 Oneri 38

Quando comincia la copertura e quando finisce? 38
Art. 2.9 Durata dell’assicurazione e proposta di variazioni contrattuali alla scadenza 38
Art. 2.10 Validità temporale - Retroattività 38
Art. 2.11 Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività 39
Art. 2.12 Ultrattività per variazione dell’attività professionale 39
Art. 2.13 Ultrattività per cessazione dell'attività (Tutela legale) 39
Come posso disdire la Polizza? 40
Art. 2.1 Diritto di ripensamento 40
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 41
Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l’impresa 41
Art. 3.1 Denuncia del sinistro 41
Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro 41
Art. 3.3 Azione diretta del danneggiato 41
Art. 3.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali 41
Art. 3.5 Termine per il pagamento del sinistro 42
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE 43
Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l’impresa 43
Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia 43
Art. 3.2 Denuncia del sinistro 43
Art. 3.3 Gestione del sinistro 43
Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato 44
Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro 44
Art. 3.6 Esonero di responsabilità 45
Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro 45

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa per i professionisti del settore sanitario che vogliono proteggersi per quanto sono tenuti a pagare – come responsabili civili ai sensi di legge – a titolo di risarcimento per:
- danni che derivano da lesioni personali o morte
- danni a cose
- perdite patrimoniali (quando previste)

causati in maniera involontaria a terzi nello svolgimento della propria attività.

L'offerta prevede anche una copertura di Tutela legale.

Le Condizioni di Assicurazione contengono le norme che disciplinano il contratto e sono composte da:
- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che disciplinano la sezione Tutela legale (se acquistata)
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale (norme comuni a tutte le garanzie attivate)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Tutela legale (se acquistata)

Funzionamento

Le garanzie Responsabilità civile e Tutela legale possono essere attivate insieme o anche da sole.

Le garanzie accessorie sono attivabili nel rispetto delle regole illustrate nella Tabella delle garanzie.

Le garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale Comprende: - Responsabilità per fatto del personale non sanitario - Mancata acquisizione del consenso informato - Cose in consegna - Consulenza giudiziale - Arbitrato irrituale e rituale - Docenza - Corsi e convegni - Firma elettronica avanzata (FEA) - Errato trattamento dei dati personali		

E se rientrano nell'ambito dell'attività assicurata: - Ginecologia e ostetricia - Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica - Farmacista - Erborista - Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico - Ernista, Ottico - Ostetrico/a - Specializzando - Tirocinante - Medicina legale o medicina del lavoro - Odontoiatria - estensione all'implantologia - Medicina veterinaria		
	Incarichi di medico competente (D.lgs.81/2008) - Perdite patrimoniali	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Medicina estetica	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se: - Specializzando o Tirocinante - Se la qualifica è Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa
	Danni estetici e fisionomici	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se: - Specializzando o Tirocinante - Se la qualifica è Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa
	Analisi genetiche e prenatali	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se: - Specializzando o Tirocinante - se la qualifica è Ginecologia e ostetricia (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa Sempre compresa se la qualifica è Genetica medica
	Attività di mediatore	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante

	D.P.O. (Data Protection Officer)	Attivabile con Responsabilità civile professionale e solo per il Gruppo MEDICI Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	Attivabile con Responsabilità civile professionale Attivabile se Contraente e Assicurato coincidono
	Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	Attivabile con Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale
	Direttore sanitario	Attivabile con Responsabilità civile professionale e solo per il Gruppo MEDICI Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Direttore di struttura - primario	Attivabile con Responsabilità civile professionale e solo per il Gruppo MEDICI Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Caposala - Coordinatore infermieristico	Attivabile con Responsabilità civile professionale e solo per il Gruppo OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Commissario di gara	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Copertura infermiere per medico di base e pediatra di libera scelta	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Commissione per la valutazione dell'invalidità	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Rilascio certificazioni - Perdite patrimoniali	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività	Attivabile con Responsabilità civile professionale in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione

	Ultrattività per variazione dell'attività professionale	Attivabile con Responsabilità civile professionale entro 60 giorni dalla variazione dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione
Tutela legale Comprende: - difesa in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche fiscale e amministrativa); - difesa in un procedimento penale per Delitto Doloso, solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto, in caso di infondatezza della notizia di reato o di derubricazione del reato da Doloso a colposo; - presentazione di opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria; - presentazione di opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge; - assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi; - difesa da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (solo se presente la garanzia di RC); - supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni; - attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.		
	Continuità penale	Attivabile con Tutela legale
	Garanzia contrattuale	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Dipendente
	Vertenze clienti e recupero crediti Italia	Attivabile con Tutela legale solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti UE

	Vertenze clienti e recupero crediti UE	Attivabile con Tutela legale e solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti Italia
	Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	Attivabile con Tutela legale e selezionabile solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale
	Fisco e previdenza	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Dipendente
	Vertenze di lavoro	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Libero professionista
	Danno erariale	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Libero professionista
	Ultrattività per cessazione dell'attività	Attivabile con Tutela legale entro 60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:
- **AVVERTENZE: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;**
- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Lettera iniziale maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;**
- **Box con esempi:**

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro di Responsabilità civile professionale, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

In caso di Sinistro di Tutela legale, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale
- **ai seguenti numeri:**

Numero Verde **800 572 572**

+39 02 5824 0565 per chiamate dall'estero

- **alla mail: sinistri@das.it.**

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Tramite l'Area Clienti è possibile:
- **verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;**
- **visualizzare la documentazione contrattuale;**
- **pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;**
- **consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;**
- **segnalare un Sinistro.**

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto che esercita l'attività professionale sanitaria - che non si avvale di collaboratori sanitari - il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	Contratto di assicurazione
Contraente	Soggetto che stipula l'Assicurazione
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro
Ordine professionale	Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate a esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione a uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni.
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata
Scoperto	Importo espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Attività accessoria/secondaria	Attività svolta dal professionista assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in Polizza che deve restare prevalente
Attività extramoenia	Attività libero professionale svolta privatamente dal medico Dipendente pubblico all'esterno della struttura sanitaria pubblica alla quale non è legato da vincolo di esclusività
Attività intramoenia	Attività libero professionale, conforme ai criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai Direttori Generali delle Strutture Sanitarie, svolta da: - Personale dipendente dirigente del servizio sanitario nazionale; - Docenti universitari e ricercatori che effettuano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università; - Personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di Medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria; - Dipendenti degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato; - Personale autorizzato a operare presso studi privati o strutture non accreditate
Atto invasivo - Indagine o terapia invasiva	Tecnica diagnostica o terapeutica che comprende la puntura o l'incisione della cute o l'inserimento di uno strumento di materiale estraneo nell'organismo, con o senza anestesia locale. **Sono atti invasivi**: tecniche diagnostiche endoscopiche (come le gastroscopie e colonscopie), compresi eventuali prelievi bioptici e asportazioni endoscopiche; infiltrazioni endoarticolari; procedure di toracentesi e paracentesi, terapia sclerosante endovenosa, ossigenoterapia e ozonoterapia, brachiterapia, ecocardiogramma transesofageo, posizionamento di CVC (catetere venoso centrale) e di accessi arteriosi per la misurazione invasiva della pressione. **Non sono atti invasivi** e sono sempre compresi in garanzia: prelievi venosi e iniezioni intramuscolari o endovenose di farmaci o di soluzioni fisiologiche; tamponi cutanei o mucosali; applicazione o rimozione di punti di sutura che non richiedono l'impiego di anestesie
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **Sistema Informatico**
Azione diretta	Richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato direttamente a Generali Italia

Claims made	Formula di operatività dell'Assicurazione per cui la garanzia assicurativa riguarda le sole richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, da Generali Italia) durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, compreso il periodo di Ultrattività, anche se riferite a fatti o atti pregressi, accaduti dopo la data di Retroattività indicata in Polizza
Cose	Beni fisicamente determinati, compresi gli animali e le piante
Danno	Pregiudizio economico che deriva da Danni Patrimoniali o da Danni Non Patrimoniali causati a terzi a seguito dell'attività assicurata
Danno patrimoniale	Danno che deriva da lesioni personali o morte o dal danneggiamento di cose e che riguarda la sfera patrimoniale del danneggiato
Danno non patrimoniale	Danno che deriva da lesioni personali o morte o dal danneggiamento di cose e che non riguarda la sfera patrimoniale del danneggiato
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **Sistema informatico**
Fatti noti	Circostanze, situazioni, fatti o atti di cui l'Assicurato viene a conoscenza e che possono generare in futuro Richieste di risarcimento da parte di terzi in relazione all'attività esercitata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati Fatti noti: - la Richiesta di risarcimento ricevuta da soggetti diversi dall'Assicurato in conseguenza dell'attività professionale esercitata dall'Assicurato stesso o dai suoi collaboratori, di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza; - la notizia di pubblico dominio che risulta da un qualunque mezzo di informazione, dalla quale emergono presunte o possibili responsabilità. Non sono considerati Fatti noti: - la relazione richiesta dalla struttura sanitaria al professionista in merito a un evento; - le comunicazioni da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie o dei loro assicuratori[1] che riguardano l'instaurazione di un giudizio promosso nei loro confronti da un terzo danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato
Incidente cyber	• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **Sistema informatico** • Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori o omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di qualsiasi **Sistema informatico**
Intervento chirurgico ambulatoriale	Intervento chirurgico eseguito in studio medico o ambulatorio senza anestesia o con anestesia locale
Intervento chirurgico	Intervento o procedura definiti nell'ambito della classificazione degli "interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche" come indicato nella classificazione internazionale delle malattie ICD-9-M, pubblicato dal Ministero della Salute, e altri interventi o procedure a questi assimilabili, che sono eseguiti in sala operatoria, con la presenza di un medico anestesista o l'assistenza di una equipe operatoria, se è previsto dalla legge
Limite di risarcimento	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese relativo a una specifica garanzia. Il Limite di risarcimento non è in aggiunta al Massimale di Polizza ma è una parte dello stesso
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransonware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **Sistema informatico**

Massimale	Importo per Sinistro e importo per anno indicati in Polizza che rappresentano la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati per i Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione
Mediazione	Istituto giuridico introdotto con il d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Perdita patrimoniale	Pregiudizio economico che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose
Retroattività	Periodo che precede la data di decorrenza del contratto assicurativo durante il quale l'Assicurato ha commesso fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi che hanno generato una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato (o a Generali Italia in caso di azione diretta) e denunciata a Generali Italia durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione (o durante il periodo di Ultrattività, se previsto)
Richiesta di risarcimento	Nel caso di garanzia RC Professionale (se prevista all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*) costituisce Richiesta di risarcimento la prima tra le seguenti situazioni di cui viene a conoscenza l'Assicurato (o Generali Italia, in caso di azione diretta): - qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o durante il periodo di Ultrattività per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; - qualsiasi atto introduttivo di un procedimento giudiziario notificato all'Assicurato (compresi citazione, negoziazione assistita, mediazione, ricorso, querela e avviso di garanzia), o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per presunto fatto colposo, o la notifica di un atto in cui un terzo si sia costituito parte civile in un procedimento penale; - l'avviso all'Assicurato di espletamento di Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell'art. 696 e 696 bis del c.p.c. Nel caso di garanzia RC Colpa grave (se prevista all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*) costituisce Richiesta di risarcimento la prima tra le seguenti situazioni di cui viene a conoscenza l'Assicurato: - la comunicazione con la quale la struttura sanitaria (o l'impresa di assicurazione della stessa) informa dell'intenzione di volersi rivalere nei suoi confronti perché ritenuto responsabile a titolo di colpa grave per Danni che conseguono a un evento, errore o omissione che hanno già formato oggetto di risarcimento; - la segnalazione inviata all'Assicurato dalla struttura sanitaria pubblica di aver informato la Corte dei conti su eventuali Danni erariali; - l'invito a dedurre rivolto all'Assicurato dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti; - l'azione di responsabilità amministrativa per Colpa grave promossa nei confronti dell'Assicurato dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti; - l'azione giudiziale a titolo di Colpa grave in via di rivalsa o di surrogazione promossa dalla struttura sanitaria (o dall'impresa di assicurazione della stessa) per Danni che hanno già formato oggetto di risarcimento. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono Sinistro, inclusi la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 285/1990, la relazione tecnica richiesta dalla struttura sanitaria e le comunicazioni notificate all'Assicurato dalla struttura sanitaria relative all'instaurazione del giudizio promosso nei suoi confronti[2]
Serie di Sinistri	Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato o da Generali Italia a seguito di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore o omissione, o a più atti, errori o omissioni riconducibili a una stessa causa. Ciascuna richiesta di risarcimento ricevuta costituisce un Sinistro a sé stante
Sinistro	Richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione (Claims made)
Sistema informatico	Computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup

Ultrattività	Periodo di copertura successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo, che può essere acquistato dal Contraente, durante il quale viene prorogata l'efficacia della Polizza per la denuncia di Sinistri relativi a fatti colposi che si sono verificati prima della scadenza della Polizza

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato	Procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono scegliere per evitare o definire una Controversia
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal Diritto civile
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito; di regola è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso
DAS	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it a cui Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale, in relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: - Delitto colposo se viene commesso in maniera involontaria e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - Delitto Doloso se viene commesso in maniera volontaria e con la consapevolezza di commettere un Delitto. È punito con multa, reclusione o entrambe
Diritto civile	Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro
Fatto illecito	Qualsiasi Fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico che provoca un danno ingiusto
Libro unico del lavoro	Supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo
Litigation PR	Insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato
Massimale	Importo massimo per cui DAS risponde per ogni Sinistro
Parti	Contraente e DAS
Risoluzione amichevole delle controversie	Attività svolta per tentare una composizione amichevole della Controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria
Sinistro	Fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di chi perde la causa e a favore della parte vittoriosa. Per questa polizza, sono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero a carico della controparte
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte)
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, mettono fine a una Controversia

[1] Art. 13 L. 24/2017
[2] Art. 13 L. 24/2017

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino al Massimale indicato in Polizza**, di quanto è tenuto a pagare come responsabile civile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni e per Perdite patrimoniali (quando previste), causati in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria o di interesse sanitario, indicata in Polizza e **svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti in vigore che disciplinano la professione stessa**.

L'Assicurazione opera per il Tipo attività e la Qualifica professionale indicati in Polizza e per il seguente ambito di copertura:

- **Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (RC Professionale)**

L'Assicurazione opera per l'Assicurato Libero Professionista e per il Dipendente o Convenzionato per colpa lieve o grave in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione oggetto del contratto, in adempimento di un'obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, nei casi di:

- Responsabilità civile verso terzi per fatto colposo, errore o omissione;
- Azione di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria o dalla sua compagnia di assicurazione in surrogazionee azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Corte dei Conti, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
- Eventuali azioni di rivalsa esercitate dall'I.N.P.S.[1].

- **Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia, o Specializzando o Tirocinante che opera presso una struttura pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di formazione in medicina generale di base (RC Colpa grave)**

L'Assicurazione opera per l'Assicurato Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'Attività intramoenia (anche allargata, cioè autorizzata, in via eccezionale, e svolta presso gli studi privati) e l'attività svolta presso una struttura pubblica o privata senza assumere alcuna obbligazione contrattuale con il paziente, **solo nei casi** di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa[2], per quanto è tenuto a rimborsare:

- alla struttura presso cui esercita la propria attività professionale o alla compagnia di assicurazione della struttura, a seguito dell'esercizio dell'azione di rivalsa per l'accertamento della sua Colpa grave per danni causati a terzi, compresi i pazienti, nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza;
- all'Erario, a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti per l'accertamento della sua Colpa grave per danni causati a terzi, compresi i pazienti, nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza (danno erariale indiretto).

Se il Contraente è uno studio associato o una società tra professionisti o altro soggetto giuridico diverso da persona fisica, l'Assicurazione opera per la Responsabilità civile personale e diretta del singolo professionista quando esercita la propria attività per conto del Contraente.

L'Assicurazione è prestata **solo per le ipotesi di rivalsa per Colpa grave dell'Assicurato** previste dalla L. 24/2017. **L'Assicurazione non opera, pertanto, per Danni per i quali l'obbligo di manleva ricade sulla struttura sanitaria.**

Altri rischi compresi in garanzia

L'Assicurazione, **per le attività consentite e svolte in conformità con la normativa in vigore**, comprende i rischi relativi a:

a) Atti invasivi, indagini o terapie invasive, impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici, apparecchiature elettromedicali in genere che riguardano l'attività professionale assicurata;
b) prestazioni rese per obbligo di solidarietà umana così come previsto dal codice di deontologia professionale, compresi gli Atti invasivi e gli interventi - anche chirurgici - di primo soccorso eseguiti da medici in virtù e osservanza di tale obbligo, anche quando la professione dichiarata in Polizza non prevede l'esercizio della chirurgia;
c) servizi di Continuità assistenziale (Guardia medica) o di Urgenza ed Emergenza Medica 118, attività nel Reparto di Pronto Soccorso della struttura sanitaria di appartenenza;
d) consegna o somministrazione diretta e gratuita di farmaci di cui l'Assicurato ha curato la conservazione;
e) sostituzione temporanea di Medico di base o Pediatra di libera scelta;

f) servizio di telemedicina con l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, per diagnosi e terapie a distanza;
g) attività relative all'incarico di medico competente presso le aziende[3], svolte in qualità di libero professionista **con esclusione delle Perdite patrimoniali**. Tale garanzia opera **se l'attività non è svolta per conto di ditte, società o enti pubblici o privati di cui l'Assicurato è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente**;
h) attività svolte per conto di associazioni di volontariato e di organizzazioni che si occupano di salute e operano nell'ambito sociale senza scopo di lucro;
i) attività di perizia, consulenza, vigilanza e controllo sanitario;
j) attività di rilascio di certificati di idoneità in genere, da cui sono derivati danni da morte o lesioni personali;
k) effettuazione di vaccinazioni;
l) attività di medico di gara per eventi sportivi a carattere dilettantistico e amatoriale o per conto di Federazioni o Società sportive a carattere dilettantistico e amatoriale;
m) impiego o prescrizione di farmaci omeopatici se autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, **con esclusione della mancata rispondenza** del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
n) cure palliative o terapie del dolore eseguite in conformità di quanto previsto dalla legge e se le stesse rientrano nell'ambito delle competenze professionali previste per la specializzazione posseduta **con esclusione della mancata rispondenza** del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
o) attività di prescrizione di farmaci "fuori indicazione" - "off label" se c'è stata la relativa autorizzazione da parte della Commissione preposta (Nucleo Operativo Provinciale del Farmaco).

L'Assicurazione opera per i seguenti tipi di attività:

Libero professionista
L'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività libero professionale in adempimento di una obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente:
- all'esterno delle Strutture Sanitarie;
- anche all'interno delle stesse, quando si avvale, di Strutture Sanitarie rispetto alle quali non è Dipendente né Convenzionato.

Dipendente privato
L'esercente la professione sanitaria che assume con un soggetto, ente o impresa privati, un rapporto di lavoro dipendente subordinato. A tal fine per soggetto, ente o impresa privati, si intendono tutti i soggetti datori di lavoro diversi dalla Pubblica Amministrazione, come: Case di Cura ed Enti Sanitari privati anche se convenzionati con il SSN; Case di Riposo, Cooperative, ONLUS e Associazioni senza fini di Lucro; Istituti Universitari e IRCCS privati; ecc.

Dipendente pubblico
L'esercente la professione sanitaria che assume con la Pubblica Amministrazione un rapporto subordinato di impiego, a tempo determinato o indeterminato, con rapporto esclusivo o a tempo parziale, indipendentemente dal fatto che il rapporto è giuridicamente regolato dalla disciplina pubblica o privatistica. A tal fine per Pubblica Amministrazione si intendono:
- Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi costituiti fra le stesse;
- Scuole e Università;
- IACP;
- CCIAA;
- Enti Pubblici non economici Nazionali o Regionali;
- in generale, tutti gli Enti il cui personale dipendente è assoggettato al giudizio per Responsabilità Contabile e per Danno Erariale da parte della Corte dei conti.

Convenzionato
L'esercente la professione sanitaria, non alle dirette dipendenze di una Struttura sanitaria, di cui questa si avvale per l'erogazione delle prestazioni relative alle obbligazioni assunte dalla Struttura e che presta la propria attività con rapporto di lavoro autonomo presso o per conto della stessa, in assenza di uno specifico rapporto contrattuale assunto con il paziente.

Specializzando
Il medico in formazione specialistica, iscritto a una scuola di specializzazione[4], con una graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolati alle direttive ricevute[5].

Tirocinante
Il tirocinante universitario in area sanitaria o il tirocinante clinico[6], il frequentatore del tirocinio pratico-valutativo[7] o il frequentatore volontario a scopo didattico formativo in area sanitaria.

Come opera la copertura

MASSIMALE

Generali Italia non è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, per ciascun singolo Sinistro o per l'insieme di tutti i Sinistri relativi a uno stesso anno assicurativo, una somma maggiore dei Massimali per Sinistro e per anno assicurativo indicati in Polizza.
In caso di uno o più Sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo o di Serie di Sinistri, la massima esposizione di Generali Italia è pari a tre volte il Massimale per Sinistro indicato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura
La copertura è prestata per ogni Sinistro con l'applicazione della Franchigia se indicata in Polizza.
Per le garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto o la Franchigia della garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando al risarcimento la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal Sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.

Come si applicano Franchigia e Scoperto?

Esempio: Scelta sulla garanzia RC professionale la Franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia accessoria Medicina estetica che prevede uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro.

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con risarcimento determinato di 10.000,00 euro, si applica la sola Franchigia della garanzia base: risarcimento 10.000,00 euro con recupero della Franchigia di 2.000,00 euro.

2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia accessoria Medicina estetica, con risarcimento determinato di 10.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della garanzia accessoria:
   - Franchigia 2.000,00 euro
   - Scoperto 10% di 10.000,00 euro (minimo 1.500,00 euro) = 1.500,00 euro (perché il 10% di 10.000,00 euro è inferiore al minimo).

   Si applica la Franchigia di 2.000,00 euro, quindi il risarcimento è 10.000,00 euro con recupero della Franchigia di 2.000,00 euro.

3. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia accessoria Medicina estetica, con risarcimento determinato di 30.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della garanzia accessoria:
   - Franchigia 2.000,00 euro
   - Scoperto 10% di 30.000,00 euro (minimo 1.500,00 euro) = 3.000,00 euro (perché il 10% di 30.000,00 euro è superiore al minimo).

   Si applica lo Scoperto di 3.000,00 euro, quindi il risarcimento è 30.000,00 euro con recupero dello Scoperto di 3.000,00 euro.

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

Che cosa è assicurato
Se rientrano nell'attività professionale e nell'ambito della copertura assicurata, sono sempre comprese nell'Assicurazione le seguenti fattispecie:

- **Responsabilità per fatto del personale non sanitario**
  L'Assicurazione opera anche per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato per i Danni imputabili a fatto doloso o colposo del personale non sanitario che opera a qualunque titolo, per conto dell'Assicurato, in relazione all'attività indicata in Polizza.

- **Mancata acquisizione del consenso informato**
  L'Assicurazione opera anche se in sede di giudizio è accertata la Responsabilità civile dell'Assicurato per vizio di acquisizione del consenso informato o per insufficiente, inesatta, incompleta informazione, **solo se la condotta non conforme ha comportato un Danno al paziente che può essere risarcito a termini di Polizza**.
  Ci sono limiti di copertura
  La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
  Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Cose in consegna**
  A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 20, l'Assicurazione comprende i Danni materiali dei quali l'Assicurato deve rispondere verso gli assistiti e ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate nello studio o nella struttura sanitaria, consegnate e non consegnate.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non opera per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.

Sono esclusi dall'Assicurazione i Danni causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura e quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Consulenza giudiziale**
  L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria o di Consulente Tecnico di parte.
  L'Assicurazione è estesa all'attività di redazione di consulenze tecniche e perizie.

- **Arbitrato irrituale e rituale**
  L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento di funzioni di arbitro, irrituale e rituale, svolte ai sensi della normativa[8], esercitate da soggetti in possesso di sufficienti requisiti di terzietà e imparzialità.
  Ci sono limiti di copertura
  La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.
  Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Docenza**
  A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 1, l'Assicurazione comprende i Danni e le Perdite Patrimoniali che derivano dallo svolgimento dell'attività di libera docenza e dal ruolo di titolare di cattedra universitaria o ricercatore universitario, in relazione alle discipline sanitarie.
  Ci sono limiti di copertura
  La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Corsi e convegni**
  L'Assicurazione comprende i Danni e le Perdite Patrimoniali che derivano dalla partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi e dalla pubblicazione di testi o articoli professionali.
  Ci sono limiti di copertura
  La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**
  L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo se sono state utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa in vigore in materia.**
  Ci sono limiti di copertura
  La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.
  Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Errato trattamento dei dati personali**
  L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa[9], **se avvenute in modo involontario, non illecito e non continuativo**.
  A parziale deroga dell'articolo *Soggetti non considerati terzi* - lettera b), i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.
  Ci sono limiti di copertura
  La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.
  Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Ginecologia e ostetricia**
  A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 16, l'Assicurazione opera per i Danni causati in maniera involontaria a

terzi che derivano da analisi genetiche e prenatali.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le pratiche di fecondazione e procreazione assistita.

L'Assicurazione non opera per le Richieste di risarcimento che conseguono alla permanenza dello stato di gravidanza a seguito di errore nell'esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza, eseguite a qualsiasi titolo, e da cui non sono derivati Danni per lesioni corporali o morte alla persona danneggiata.

- **Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica**

  A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 18, l'Assicurazione opera per i Danni di natura estetico-fisionomica che derivano dall'esecuzione di interventi di chirurgia plastica, se determinati da errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento.

  L'Assicurazione opera **se l'attività professionale è svolta all'interno di strutture sanitarie autorizzate al ricovero ordinario o all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna (day surgery, day service e day hospital)**, dalle autorità competenti in base ai requisiti di legge, quali: ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori chirurgici e ambulatori chirurgici con sala chirurgica.

  Per i trattamenti di medicina estetica l'Assicurazione opera anche per l'attività esercitata nello studio professionale dell'Assicurato.

  Che cosa NON è assicurato

  Sono escluse le pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto.

- **Farmacista - Erborista**

  A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 21, l'Assicurazione comprende i Danni causati a terzi, **entro un anno dalla consegna** e, comunque durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, dai **prodotti galenici di produzione propria** e dai prodotti di erboristeria **preparati dall'Assicurato**. L'Assicurazione opera anche per i Danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

  Che cosa NON è assicurato

  Sono esclusi i danni che derivano dalla proprietà, conduzione e gestione dell'esercizio commerciale (farmacia - erboristeria).

- **Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico - Ernista, Ottico**

  A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 21, l'Assicurazione opera per i Danni causati in maniera involontaria agli utilizzatori finali degli apparecchi protesici e dispositivi medici su misura.

  Che cosa NON è assicurato

  Sono esclusi i danni che derivano dalla proprietà, conduzione e gestione dell'esercizio commerciale.

- **Ostetrico/a**

  L'Assicurazione opera per l'attività di assistenza al parto.

  Ci sono limiti di copertura

  Solo per l'attività di assistenza al parto a domicilio, la copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

  Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Specializzando**

  Se l'Assicurato ha la qualifica di Specializzando, l'Assicurazione opera anche per la Responsabilità civile professionale in conseguenza di errori personalmente commessi, in qualità di libero professionista, per le seguenti prestazioni[10]:
  - attività improrogabili di primo soccorso prestate in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale;
  - attività intramuraria o nel Reparto di Pronto Soccorso o nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) effettuazione di vaccinazioni, incarichi di medico generico – compresi la sostituzione temporanea di medico di base e pediatra di libera scelta – il servizio di Continuità assistenziale (Guardia Medica), di Guardia Turistica, di Urgenza ed Emergenza Medica 118;
  - incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, prestati su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, presso Strutture sanitarie pubbliche o private o soggetti privati, per un massimo di 8 ore settimanali, per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per cui è richiesta la sola laurea in medicina[11].

  Rientra nella qualifica di Specializzando anche il medico assunto da una Struttura sanitaria o sociosanitaria con un contratto di lavoro – a tempo determinato – **compatibile a termini di legge** con la qualifica di medico Specializzando[12].

- **Tirocinante**
  Se l'Assicurato ha la qualifica di tirocinante o di frequentatore volontario in una professione sanitaria, l'Assicurazione opera solo per la sua attività relativa alla regolare frequenza di tirocinio presso un ente ospedaliero pubblico sotto la diretta supervisione del tutor.

- **Medicina legale o medicina del lavoro (Perdite Patrimoniali)**
  L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di medico legale o medico del lavoro.
  Che cosa NON è assicurato
  Sono escluse le Perdite patrimoniali che conseguono a:
  - **rischi che derivano da quanto previsto dal d. lgs. N. 81/2008;**
  - **multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ordine professionale di appartenenza per fatto dello stesso.**

  Ci sono limiti di copertura
  La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
  Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Odontoiatria - Estensione all'implantologia**
  A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 17, l'Assicurazione opera per i Danni che conseguono agli interventi di implantologia dentale e determinati da errore tecnico della prestazione.
  Ci sono limiti di copertura
  La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
  Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Medicina veterinaria comprese chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**
  Sono compresi:
  - gli interventi chirurgici e gli Atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici;
  - le attività presso allevamenti industriali e sportivi;
  - le attività di Vigilanza e Ispezione Sanitaria per conto del S.S.N. per Enti Pubblici o Privati.

  Che cosa NON è assicurato
  Sono esclusi:
  - **i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.**
  - **la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.**

- **Medicina veterinaria escluse chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**
  Che cosa NON è assicurato
  Sono esclusi:
  - **gli interventi chirurgici e gli Atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici;**
  - **i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;**
  - **le attività presso allevamenti industriali e sportivi;**
  - **le attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N., enti pubblici e privati;**
  - **la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.**

- **Medicina veterinaria compresa chirurgia, esclusa attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**
  Sono compresi gli interventi chirurgici e gli Atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici.
  Che cosa NON è assicurato
  Sono esclusi:
  - **i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto;**
  - **le attività presso allevamenti industriali e sportivi;**

- **le attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N., enti pubblici e privati;**
- **la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.**

Art. 1.3 Responsabilità in solido

Se l'Assicurato risulta responsabile in solido con altri soggetti, Generali Italia risponde del Danno per l'intero, fermo restando il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Per l'ambito di copertura *Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (RC Professionale)* valgono i limiti principali di seguito riportati.

Pertanto, per l'ambito di copertura *Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia, o Specializzando o Tirocinante che opera presso una struttura pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di formazione in medicina generale di base (Colpa grave)* i limiti di seguito riportati non valgono.

Garanzie	Scoperto	Limite di risarcimento
Mancata acquisizione del consenso informato	10% minimo 2.500,00 euro	-
Cose in consegna	-	2.000,00 euro per Sinistro 10.000,00 euro per anno
Arbitrato irrituale e rituale	10% minimo 5.000,00 euro	1/3 Massimale RC con il massimo di 350.000,00 euro
Docenza	-	50.000,00 euro
Corsi e convegni	-	50.000,00 euro
Firma Elettronica Avanzata	10% minimo 2.500,00 euro	500.000,00 euro
Errato trattamento dei dati personali	10% minimo 1.500,00 euro	250.000,00 euro
Ostetrico/a (per assistenza al parto a domicilio)	10% minimo 5.000,00 euro	-
Odontoiatria - Estensione all'implantologia	10% minimo 1.500,00 euro Per danni neurologici: 10% minimo 2.500,00 euro	-
Medicina legale o Medicina del lavoro	10% minimo 1.500,00 euro	-

Come operano lo Scoperto e il minimo dello Scoperto?

Esempio: la garanzia Firma Elettronica Avanzata prevede uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro.

Caso 1:
La perdita patrimoniale causata dal professionista è di 15.000,00 euro.
Al risarcimento si applica lo Scoperto di 2.500,00 euro, perché il 10% di 15.000,00 euro (1.500,00 euro) è inferiore al valore minimo indicato (2.500,00 euro). Il risarcimento erogato è 15.000,000 comprensivo dello Scoperto di 2.500,00 euro che Generali Italia si riserva di recuperare dall'Assicurato.

Caso 2:
La perdita patrimoniale causata dal professionista è di 30.000,00 euro.
Al risarcimento si applica lo Scoperto di 3.000,00 euro, perché il 10% di 30.000,00 euro (3.000,00 euro) è superiore al minimo indicato (2.500,00 euro). Il risarcimento erogato è 30.000,00 euro comprensivo dello Scoperto di 3.000,00 euro che Generali Italia si riserva di recuperare dall'Assicurato.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Incarichi di medico competente (D. Lgs. 81/2008) - Perdite patrimoniali

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 24, l'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento di incarichi di medico competente presso le aziende[13], in qualità di libero professionista.

L'Assicurazione opera **solo se**:

- **il professionista è in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire tale incarico;**
- **l'attività non è svolta per persone fisiche o giuridiche di cui l'Assicurato è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari dall'inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;**
- **i Danni da consapevole inosservanza delle norme previste dalla legge riguardo alla prevenzione e protezione.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.5 Medicina estetica

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 18, l'Assicurazione opera anche per i Danni causati in maniera involontaria a terzi dalla pratica della medicina estetica, compreso l'utilizzo del laser per l'esecuzione dei trattamenti estetici. Sono compresi anche i Danni di natura estetico-fisionomica, se determinati da errore tecnico nell'intervento o nella prestazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse:

- **le Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;**
- **la pratica della chirurgia estetica.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.6 Danni estetici e fisionomici

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 18, l'Assicurazione opera anche per i Danni estetici e fisionomici causati da interventi chirurgici, Atti invasivi e trattamenti medici senza finalità estetiche, e quelli causati da interventi chirurgici con finalità estetiche di tipo riparativo, resi necessari da infortunio o da malattia o interventi chirurgici su cicatrici postoperatorie che non derivano da interventi estetici.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato estetico assunto dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.7 Analisi genetiche e prenatali

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni - punto 16, l'Assicurazione comprende i danni causati in maniera involontaria a terzi in conseguenza di analisi genetiche o prenatali.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Danni che derivano da pratiche di fecondazione e procreazione assistita.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.8 Attività di mediatore[14]

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 1, l'Assicurazione opera per gli errori personalmente commessi dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione, nei modi e termini previsti dalle norme che la regolamentano, **in ordine a vertenze su materie che rientrano nelle proprie competenze professionali**.

L'Assicurazione opera **solo nei casi** di azione di rivalsa per quanto l'Assicurato deve rimborsare all'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento del terzo danneggiato, per Perdite patrimoniali da questo subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.

Oltre ai soggetti indicati all'articolo *Soggetti non considerati terzi*, **non sono considerati terzi** lo Stato e la Pubblica Amministrazione in genere.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Danni che derivano da:

- **incarichi non eseguiti o non eseguiti in maniera tempestiva;**
- **operazioni dalle quali è derivata all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità;**
- **omissioni e ritardi.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.9 D.P.O. (Data Protection Officer)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 25, l'Assicurazione comprende l'attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.

Come opera la copertura

A parziale deroga dell'articolo *Validità temporale - Retroattività* delle NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE, **la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.10 Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 19, l'Assicurazione opera per l'attività svolta per conto di Federazioni Sportive, Associazioni e Società Sportive di natura professionistica, per errori professionali personalmente commessi dall'Assicurato, da cui sono derivati Danni alla persona per morte e lesioni personali.

Art. 1.11 Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 15, l'Assicurazione, **fino al Massimale indicato in Polizza**, opera per i Danni causati in maniera involontaria a terzi per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose, che derivano da un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla conduzione:

- dei locali adibiti a studio professionale privato di cui l'Assicurato è titolare o contitolare;
- delle attrezzature presenti nello studio.

Sono compresi i Danni causati a terzi dal personale non sanitario di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività.
Generali Italia riconosce ai dipendenti dell'Assicurato **non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L.** la qualifica di terzi, **solo per i Danni corporali e solo se**:
- il **dipendente è rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio**,
- e l'**infortunio è imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un dipendente** del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Che cosa NON è assicurato

Oltre a quanto riportato all'articolo *Esclusioni*, sono esclusi i danni:

1. **da spargimento d'acqua che non consegue a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;**
2. **da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;**
3. **che derivano all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori edili, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
4. **dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;**
5. **da attività esercitate nel fabbricato diverse da quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione;**
6. **che derivano da proprietà, gestione, conduzione di cliniche, case di cura e poliambulatori.**

Art. 1.12 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Soggetti non considerati terzi* - lettera c), Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino al Massimale indicato in Polizza**, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come responsabile civile:
- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. è tenuto a erogare una prestazione, subiti da lavoratori dipendenti o da lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e assicurati come da normativa[15];
- a titolo di risarcimento dei danni **che non rientrano** nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori di cui al punto precedente, per morte e per lesioni personali dalle quali è derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Come opera la copertura

I titolari, i soci e i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato solo per la rivalsa I.N.A.I.L.
L'Assicurazione opera se **al momento del fatto illecito l'Assicurato è in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge**.
L'Assicurazione opera anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 1.13 Direttore sanitario

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 23, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per i Danni e le Perdite patrimoniali causate a terzi che derivano dallo svolgimento della funzione di Direttore sanitario o di analoga funzione organizzativa presso una struttura sanitaria.
Oltre ai soggetti indicati all'articolo *Soggetti non considerati terzi*, **non sono considerati terzi**: la struttura sanitaria, il suo legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata, se non è stata intrapresa azione di rivalsa, di responsabilità per danno erariale o di surrogazione come previsto dall'articolo *Oggetto dell'assicurazione*.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per ogni responsabilità connessa alla gestione amministrativo-contabile e la gestione del personale.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
Per le Perdite patrimoniali la copertura è prestata inoltre con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.14 Direttore di Struttura - Primario

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 23, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per i Danni e le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento della funzione di Direttore di struttura - Primario o di analoga funzione organizzativa presso un ente ospedaliero riconosciuto tale a norma di legge o presso clinica universitaria.
In relazione a tali funzioni, l'Assicurazione opera anche per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato per fatto dei medici e delle altre persone addette al reparto.
Oltre ai soggetti indicati all'articolo *Soggetti non considerati terzi*, **non sono considerati terzi**: la struttura sanitaria, il suo legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata, se non è stata intrapresa azione di rivalsa, di responsabilità per danno erariale o di surrogazione come previsto dall'articolo *Oggetto dell'Assicurazione*.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per ogni responsabilità connessa alla gestione amministrativo-contabile e la gestione del personale.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
Per le Perdite patrimoniali la copertura è prestata inoltre con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.
Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.15 Caposala - Coordinatore infermieristico

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 23, l'Assicurazione comprende la responsabilità per i Danni che derivano all'Assicurato dallo svolgimento della funzione di Caposala - Coordinatore infermieristico o di analoga funzione organizzativa, presso un ente ospedaliero riconosciuto tale a norma di legge o presso clinica universitaria.
In relazione a tali funzioni, l'Assicurazione opera anche per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato, a seconda del ruolo, per fatto di altri operatori sanitari addetti al reparto.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.16 Commissario di gara

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 25, l'Assicurazione comprende la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività secondaria di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni, svolta nei termini stabiliti dalla legge.

Come opera la copertura

A parziale deroga dell'articolo *Validità temporale - Retroattività* delle NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE, **la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.
Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.17 Copertura infermiere per medico di base e pediatra di libera scelta

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione opera per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato per fatto di infermieri dipendenti o convenzionati

quando operano nello studio per conto dell'Assicurato in relazione all'attività indicata in Polizza.
È inclusa in copertura la Responsabilità civile professionale extracontrattuale degli operatori sopracitati per l'attività svolta nello studio per conto dell'Assicurato.

Art. 1.18 Commissione per la valutazione dell'invalidità

Che cosa è assicurato
A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* – punto 25, l'Assicurazione comprende Danni e Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento delle funzioni di membro di commissioni per la valutazione di invalidità.
Ci sono limiti di copertura
La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.
Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.19 Rilascio certificazioni - Perdite patrimoniali

Che cosa è assicurato
A integrazione dell'articolo *Oggetto dell'assicurazione* lettera j) l'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di certificazione svolta nell'ambito dell'attività indicata in Polizza.

Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Per l'ambito di copertura *Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (RC Professionale)* valgono i limiti principali di seguito riportati.
Per l'ambito di copertura *Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia, o Specializzando o Tirocinante che opera presso una struttura pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di formazione in medicina generale di base (Colpa grave)* i limiti di seguito riportati non valgono.

Garanzie	Scoperto	Limite di risarcimento
Incarichi di medico competente (D.Lgs. 81/2008) - Perdite patrimoniali	10% minimo 1.500,00 euro	30% Massimale RC per Sinistro con il massimo di 2.000.000,00 euro
Medicina estetica	10% minimo 1.500,00 euro	-
Danni estetici e fisionomici	10% minimo 1.500,00 euro	-
Analisi genetiche e prenatali	10% minimo 2.500,00 euro	-
Attività di mediatore	10% minimo 1.500,00 euro	500.000,00 euro
D.P.O.	10% minimo 2.500,00 euro	150.000,00 euro
Direttore sanitario	10% minimo 2.500,00 euro	per Perdite patrimoniali: 250.000,00 euro
Direttore di struttura - Primario	10% minimo 2.500,00 euro	per Perdite patrimoniali: 250.000,00 euro
Commissario di gara	10% minimo 1.500,00 euro	150.000,00 euro
Caposala - Coordinatore infermieristico	10% minimo 2.500,00 euro	-
Commissione per la valutazione dell'invalidità	10% minimo 5.000,00 euro	100.000,00 euro

Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.20 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:

1. **Danni che derivano dall'esercizio di:**
   - **attività per le quali l'Assicurato non dispone delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti in vigore;**
   - **attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza e per cui l'Assicurato risulta abilitato;**
2. **Danni causati dall'Assicurato che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risulta iscritto al relativo Albo professionale, se previsto, o non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;**
3. **Richieste di risarcimento connesse o che conseguono a Fatti noti di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione o prima della decorrenza di eventuali precedenti contratti stipulati in maniera continuativa con Generali Italia;**
4. **Danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o ripetuti determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;**
5. **Danni che derivano da prescrizione o somministrazione di farmaci o sostanze per scopi non diagnostici o terapeutici, a eccezione della prescrizione di prodotti con finalità contraccettive, e di farmaci e prodotti medici in genere non conformi alle indicazioni previste dal Ministero della Salute;**
6. **Danni da gravidanza o permanenza dello stato di gravidanza che deriva dall'errata pratica di attività sanitarie con finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza (sono invece compresi i Danni causati alle pazienti sulle quali sono state praticate le suddette attività sanitarie);**
7. **Danni che derivano da attività di sperimentazione e di ricerca clinica e farmaceutica, da pratiche di fecondazione e procreazione assistita;**
8. **Danni che derivano da mancata rispondenza degli interventi all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;**
9. **violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;**
10. **sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare inflitte all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;**
11. **responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge;**
12. **violazione di contratti di lavoro;**
13. **Danni che derivano dalla mancata o errata effettuazione dei test preventivi su sangue e suoi preparati o derivati di pronto impiego e Danni relativi alla responsabilità dei produttori e dei fornitori di emocomponenti e di emoderivati;**
14. **Danni che derivano dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e da pratiche mediche considerate doping[16];**
15. **proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale;**
16. **Danni che derivano da attività di analisi genetica e ingegneria genetica o indagini e analisi a carattere genetico o prenatale; sono escluse le attività relative a prodotti che derivano da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), e dall'esecuzione di analisi chimiche nel settore merceologico e ambientale;**
17. **Danni che derivano dall'implantologia;**
18. **Danni che derivano dalla pratica della chirurgia estetica e medicina estetica, danni di natura estetica e fisionomica e le pretese che conseguono alla mancata rispondenza di interventi, applicazioni, terapie di tipo estetico. Sono esclusi i trattamenti di cosmesi e l'esecuzione di tatuaggi e piercing;**
19. **attività svolta per conto di associazioni o federazioni sportive (sono invece comprese quelle a carattere dilettantistico o amatoriale);**
20. **perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione;**
21. **Danni causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;**
22. **errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di Polizze di Assicurazione e nel pagamento di Premi di Assicurazione;**
23. **responsabilità che conseguono a funzioni amministrative, organizzative e gestionali e attività di Direttore sanitario, Direttore di Struttura (Primario ospedaliero) e Commissario straordinario;**
24. **Perdite patrimoniali che derivano dall'attività professionale di medico competente;**
25. **Richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi o commissioni giudicanti o dall'attività di Data Protection Officer (DPO).**

Sono inoltre esclusi:

26. **Danni di qualsiasi natura che derivano, anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene**

asbesto;

27. **Danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
28. **Danni da furto, incendio, esplosione e scoppio;**
29. **Danni a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi in uso all'Assicurato;**
30. **Danni che derivano da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi, a eccezione di quelli che conseguono a Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza;**
31. **Danni che derivano da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento;**
32. **Danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;**
33. **Danni da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive; radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a eccezione di quelle che conseguono agli aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato;**
34. **Danni da emissione di onde o di campi elettromagnetici.**

Esclusione Cyber

La presente Polizza **non copre:**

- **qualsiasi perdita,**
- **pretesa,**
- **multe, ammende e penali,**
- **costo o spesa di qualsiasi natura**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,**
- **danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza piscologica di qualsiasi natura,**

causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;**
- **Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;**

in maniera indipendente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Sono, invece, inclusi in copertura i danni materiali o corporali causati in maniera involontaria a terzi, che derivano dagli eventi oggetto dell'esclusione *Cyber*.

ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.21 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

a) **i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
b) **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto[17], genitori e figli;**
c) **tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;**
d) **le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.**

Dove vale la copertura?

Art. 1.22 Validità territoriale

L'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione europea, Svizzera, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

---

[1] Art. 14 L. 222/1984
[2] Art. 9 L. 24/2017
[3] D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
[4] Art. 37 del d.lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni
[5] D.lgs. 368/1999 e successive modifiche e integrazioni
[6] Art. 2 del D.M. n. 445/2001 e successive modifiche o integrazioni
[7] Art. 3 del D.M. n. 58/2018 e successive modifiche o integrazioni
[8] Art. 806 codice di procedura civile
[9] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e codice privacy – d. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
[10] D.Lgs. n.368 del 1999 e successive modifiche e integrazioni
[11] Ai sensi del c.d. Decreto Bollette (articolo 8 co. 2 e 3, del Decreto-legge n.34 del 2023) come modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 338, lettera a) della legge 30 dicembre 2024 n. 207)
[12] Anche ai sensi del c.d. Decreto Calabria (D.l. 35/2019 convertito con L. 60/2019) o del c.d. decreto Cura Italia (D.l. 18/2020 convertito con L. 27/2020) e successive modifiche e integrazioni
[13] D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
[14] D.M. 180/2010 aggiornato con le successive modifiche del D.M. 145/11 e del D.M. 139/14
[15] D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38
[16] Legge 14 dicembre 2000, n. 376; decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17 aprile 2013 e successive modifiche o integrazioni
[17] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal d. lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 572 572 (dall'estero +39 02 5824 0565) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviati le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

a) difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per Delitti colposi e per Contravvenzioni che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa;

b) difendersi in un procedimento penale per Delitto Doloso, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo.

In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione del reato.

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra elencate, l'Assicurato deve restituire tutte le spese anticipate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia può anticipare le spese fino a un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i casi di:

- **estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- **applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);**

c) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia opera se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

1. Normativa sulla Privacy[1];
2. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro[2];
3. Responsabilità amministrativa da reato[3].

   In relazione a tale normativa, se in seguito alle indagini il Contraente risulta sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono comprese anche le eventuali Spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'Assicurato.

   Ci sono limiti di copertura

   La garanzia opera nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro.
4. codice dell'ambiente[4];

d) presentare opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato. La garanzia opera anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado;

e) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;

f) difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza**[5];
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali**.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia, il procedimento penale, amministrativo o disciplinare, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

a) fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con obbligo di restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS**. Le attività coperte riguardano:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, **incluso nel Massimale di Polizza.**

Art. 1.2 Chi è Assicurato

Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone:

1. il legale rappresentante e gli amministratori;
2. i professionisti indicati in Polizza
3. i soci liberi professionisti solo **per l'attività svolta nell'ambito dello studio o società**.

Se l'Assicurato è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le garanzie operano solo per l'Assicurato nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, **esclusa ogni attività libero professionale**.

La garanzia Opposizione alle sanzioni amministrative (articolo *Tutela legale* lettera c), oltre ai soggetti sopra indicati, è inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, per esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dalla normativa[6].

Art. 1.3 Attività e beni assicurati

Le garanzie operano per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:

a) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
b) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.

Le garanzie operano per tutti gli immobili all'interno dei quali è svolta l'attività professionale, che si trovano in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura? Garanzia base

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Tutela legale	-	Massimale indicato in Polizza
• per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento		Anticipo fino a 5.000,00 euro
• per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato		Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*)
• per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato - citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile		Fino a 1.000,00 euro per Sinistro
• attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media)		Fino a 5.000,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*) e solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Continuità penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa di cui all'articolo *Tutela legale* lettere a) e b) opera per gli Eventi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano in contemporanea tutti i seguenti presupposti**:

1. **il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale e segue senza alcuna interruzione la Polizza del precedente assicuratore;**
2. **l'assicuratore precedente ha respinto il Sinistro solo perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
3. **l'Evento assicurativo è denunciato a Generali Italia entro la durata della Polizza di Generali Italia;**
4. **l'Assicurato ha denunciato subito il Sinistro al precedente assicuratore;**

5. **il Sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste dalla Polizza del precedente assicuratore e da quella di Generali Italia.**

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 1.5 Garanzia Contrattuale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (per esempio via web);
b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali è svolta l'attività d'impresa.

Inoltre, la garanzia opera per difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza**[7];
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali**.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.
- assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore dell'Assicurato, che ha avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia opera solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Art. 1.6 Vertenze clienti e recupero crediti Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per:

a) difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
   1) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza**[8]**, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale***;
   2) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può**

essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*;

3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato**;

b) affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, **per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo**. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase **per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza**. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Art. 1.7 Vertenze clienti e recupero crediti UE

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

a) difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
   1) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza[9], nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale***;
   2) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale***;
   3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale*. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato**;
b) affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, **per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo**. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase **per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza**. Sono

incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.
Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito.
Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie **per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di 3 casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e vengono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per l'azione in giudizio e per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.9 Fisco e previdenza

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per:

a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa[10]. La garanzia opera se il Contraente ha bisogno dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario[11], in fase di contraddittorio con le autorità fiscali o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi**.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta a quanto indicato all'articolo *Esclusioni*, la garanzia è inoltre esclusa:

a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se è accertato che la violazione è compiuta con dolo o Colpa grave[10];

d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Art. 1.10 Vertenze di lavoro

Che cosa è assicurato

La garanzia è prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro può esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.
Per tali Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.

Art. 1.11 Danno erariale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.
La garanzia opera per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

1. in presenza di un'Assicurazione di responsabilità patrimoniale che copre l'evento: a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza[11];
2. in presenza di un'Assicurazione di responsabilità patrimoniale valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera a primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza;
3. negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile o dell'Ordine professionale di appartenenza dell'Assicurato alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di una loro dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera a primo rischio e Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese dovute al legale per la propria attività, in base ai valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati[12]. Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore o dell'Ordine l'assenza di un riscontro entro 30 giorni dalla richiesta di intervento o di patrocinio legale formulata dall'Assicurato.

Per tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **alle condizioni stabilite da questo contratto.**
La garanzia è inoltre valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite del Massimale di 10.000,00 euro per Sinistro o fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Tutela legale* se inferiore.
La garanzia opera con il limite di 3.000,00 euro, compreso nel Massimale di Polizza, per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta a quanto indicato all'articolo Esclusioni, la garanzia è inoltre esclusa per:

a) dolo dell'Assicurato;
b) procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.

Ci sono limiti di copertura? Garanzia accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Garanzia contrattuale		1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile

Danno erariale		**10.000,00 euro** per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. **3.000,00 euro** per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.12 Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

a) Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato[13], derubricazione del reato da Doloso a colposo);
b) Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
c) fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
d) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
e) materia amministrativa, fiscale e tributaria (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalle garanzie accessorie, se indicate in Polizza);
f) Controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
g) Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Vertenze di lavoro* se indicata in Polizza;
h) Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Fisco e previdenza*, se indicata in Polizza;
i) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
j) procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
k) opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
l) Controversie di Diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile;
m) richieste di risarcimento di danni causati per le quali:
- **l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o**
- **questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o**
- **l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o**
- **l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che:**
  - **stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato;**
  - **non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.**

Art. 1.13 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie

La garanzia non opera:

a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non è svolta l'attività professionale o che si trovano in paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;
e) per Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;

g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
h) Controversie contro Generali Italia.
In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Art. 1.14 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli articoli Gestione del sinistro e Obblighi in caso di sinistro;
b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati[14]; se i compensi sono conteggiati con tariffa oraria, per il rimborso sono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi che corrispondono alle attività svolte;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[15];
g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, Peritali e processuali (per esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
j) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Dove vale la copertura?

Art. 1.15 Validità territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nelle garanzie accessorie *Fisco e previdenza*, *Vertenze clienti e recupero crediti Italia* e *Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia*.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

---

[1] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, codice privacy – d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
[2] D.lgs. n. 81/2008 successive modifiche e integrazioni
[3] "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", d. lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni
[4] "Testo unico in materia ambientale" d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni
[5] Art. 1917 del codice civile
[6] D.lgs. 231/2001
[7] Art. 1917 del codice civile

[8] Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
[9] Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche
[10] Art. 5 del Decreto Legislativo 472/97
[11] Art. 1917 del codice civile
[12] Decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 e successive modifiche e integrazioni
[13] Art. 408 del codice di procedura penale
[14] Decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 e successive modifiche e integrazioni
[15] Art. 1292 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, **l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata all'iscrizione nell'Albo professionale** dell'Ordine relativo all'attività professionale dichiarata in Polizza, se previsto, o al possesso dei **requisiti richiesti** dalle norme in vigore.

La cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione dell'Assicurazione.

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.
Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.
Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:
- perdere del tutto o in parte l'indennizzo e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione[1].

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.
Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifica (**aggravamento del rischio**).
Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo[2].

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifica (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[3].

Art. 2.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre Assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Nel caso in cui, per gli stessi rischi coperti dalla presente Polizza, **sono state sottoscritte altre Assicurazioni, la presente Polizza opera a secondo rischio** e quindi in eccesso ai Massimali dell'altra Assicurazione.

Come opera la copertura a primo rischio e a secondo rischio?

Esempio: la copertura RC Professionale è presente sulla polizza A con un limite di risarcimento di 1.000.000,00 euro per Sinistro e sulla polizza B (Generali Italia) con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 euro per Sinistro.

Il Danno causato dal professionista è di 1.500.000,00 euro:
1. se la polizza A **non opera**, il risarcimento è pagato per intero dalla polizza B (primo rischio);
2. se la polizza A **opera**, il risarcimento è pagato con:
   - polizza A 1.000.000,00 euro (primo rischio);
   - polizza B 500.000,00 euro (secondo rischio).

Art. 2.4 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere**:
- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;

- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:
- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
  - per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito,
  - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.

  Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, **in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata**. In caso di sospensione la copertura produce di nuovo i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o in Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, **il Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia**;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono

immutate le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti[4]. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

ATTENZIONE: il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.

Salvo buon fine: la Garanzia opera anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è accreditato in un momento successivo. In caso di mancato accredito la garanzia non opera o rimane sospesa.

Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile dopo la registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

Art. 2.8 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Durata dell'assicurazione e proposta di variazioni contrattuali alla scadenza

L'Assicurazione ha durata annuale.

La copertura assicurativa cessa alla scadenza indicata in Polizza e **non prevede il tacito rinnovo.**

Generali Italia ha la facoltà di proporre il rinnovo del contratto e, almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo ed eventuali nuove condizioni di assicurazione o di Premio.

La proposta è valida e vincolante per Generali Italia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale.

Il Contraente può accettare tale proposta tramite il pagamento del Premio entro il termine di validità della proposta, con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione – Mezzi di pagamento del Premio*. **Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e l'accettazione delle nuove condizioni proposte.**

In tal caso la nuova copertura assicurativa decorre dalla data di scadenza della copertura in corso, solo se il pagamento del nuovo Premio di assicurazione avviene entro i **30 giorni** successivi alla scadenza della Polizza.

In caso di mancato pagamento entro il termine di validità della proposta, il contratto è risolto alla scadenza pattuita in origine, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di Generali Italia.

Art. 2.10 Validità temporale - Retroattività

Inizio della garanzia - Retroattività

L'Assicurazione di Responsabilità civile è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato[5] di non essere a conoscenza di alcun elemento che può far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo precedente alla stipula della presente Polizza.

L'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo e comunque entro 10 anni (Retroattività decennale).

Se la presente Polizza sostituisce, senza soluzione di continuità, altre Polizze in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, l'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento relative a fatti accaduti a partire dall'inizio della Retroattività della prima Polizza sostituita. La **continuità di copertura è garantita** anche nel caso di sostituzione del contratto per variazione del rischio da Medico non specializzato (medico generico) a Medico specializzato e, **nell'ambito della medesima qualifica professionale**, da:

- Specializzando a Specializzato;

- Dipendente di struttura pubblica a Dipendente di struttura privata o Dipendente di struttura pubblica con intramoenia o extramoenia;
- Dipendente di struttura privata a Dipendente di struttura pubblica o Dipendente/ Convenzionato di struttura privata che esercita anche la libera professione.

Per le garanzie accessorie *Commissario di gara e D.P.O. (Data Protection Officer)*, se acquistate, **la Retroattività è limitata a 2 anni**.

Nel caso di Serie di Sinistri la data del primo Sinistro è considerata come data valida per tutti i Sinistri successivi della serie.

Termine della garanzia

L'Assicurazione non opera per le Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato dopo la data di cessazione del contratto.

Art. 2.11 Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività

Che cosa è assicurato

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, che si verifica durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - che conseguono a errori o omissioni accaduti o commessi dopo la data di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - sono coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore per ulteriori 10 anni.

Come opera la copertura

Il Contraente o l'Assicurato (o i suoi eredi) devono dare tempestiva comunicazione a Generali Italia della cessazione dell'attività professionale e, per attivare l'Ultrattività devono pagare, in un'unica soluzione, il Premio dovuto come di seguito specificato:

- 400% per i contratti in vigore da meno di 5 annualità complete,
- 250% per i contratti in vigore da almeno 5 annualità complete,
- 150% per i contratti in vigore da almeno 10 annualità complete

del Premio pagato per l'ultima annualità.

Ci sono limiti di copertura

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la somma massima di esposizione di Generali Italia, per tutta la durata dell'Ultrattività, a prescindere dal numero e dal valore delle Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le Richieste di risarcimento relative ai fatti che hanno determinato la radiazione o la sospensione dall'Ordine professionale.

Art. 2.12 Ultrattività per variazione dell'attività professionale

Che cosa è assicurato

In caso di variazione dell'attività professionale svolta, che si verifica durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, esclusi i casi di sostituzione del contratto per variazione del rischio da Medico non specializzato (medico generico) a Medico specializzato, e, **nell'ambito della medesima qualifica professionale**, da:

- Specializzando a Specializzato;
- Dipendente di struttura pubblica a Dipendente di struttura privata o Dipendente di struttura pubblica con intramoenia o extramoenia;

l'Assicurato può richiedere la proroga dell'Assicurazione per le Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato nei **10 anni successivi alla data della variazione**, se tali Richieste si riferiscono a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e comunque prima della variazione dell'attività.

Come opera la copertura

Per attivare l'Ultrattività, l'Assicurato deve richiedere la proroga entro **60 giorni dalla variazione dell'attività svolta e pagare il Premio previsto.**

Ci sono limiti di copertura

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la somma massima di esposizione di Generali Italia, per tutta la durata dell'Ultrattività, a prescindere dal numero e dal valore delle Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato.

Art. 2.13 Ultrattività per cessazione dell'attività (Tutela legale)

Che cosa è assicurato

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'Albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita IVA, l'Assicurato (o i suoi eredi) può richiedere la proroga dell'Assicurazione di Tutela legale per le richieste di attivazione delle garanzie della sezione di Tutela legale nei **10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività, per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza** e comunque prima della cessazione dell'attività..

Come opera la copertura

Per attivare l'Ultrattività, l'Assicurato deve richiedere la proroga entro **60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività e pagare il Premio previsto**.

Ci sono limiti di copertura

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima che Generali Italia paga, a prescindere dal numero di denunce di Sinistro presentate dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e il periodo di proroga della copertura.

Che cosa NON è assicurato

L'Ultrattività non opera per le garanzie accessorie *Direttore sanitario e Direttore di Struttura - Primario*, se acquistate.

Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.14 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente, può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.
Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

[1] Artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile
[2] Art. 1898 codice civile
[3] Art. 1897 codice civile
[4] Art. 1901 codice civile
[5] Artt. 1892 e 1893 codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, **il Contraente o l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza**[1].

La denuncia **deve contenere**:
- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto,
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso,
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:
- **far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile[2];**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
1. **comunicare in maniera tempestiva richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
2. **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non subito disponibili, acquisibili appena possibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
3. **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
4. **trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia ogni atto giudiziario a lui notificato;**
5. **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
6. **trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non è disponibile subito, da lui acquisibile appena possibile;**
7. **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Azione diretta del danneggiato

Il danneggiato ha diritto di presentare la Richiesta di risarcimento direttamente a Generali Italia.

Generali Italia risponde entro il Massimale e i Limiti di risarcimento per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

Generali Italia può non accogliere la Richiesta di risarcimento se:
a) i fatti dannosi derivano dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
b) i fatti che hanno generato la responsabilità si sono verificati prima del periodo di Retroattività o le Richieste di risarcimento sono state presentate dopo la data di scadenza della Polizza;
c) il Premio della Polizza non è stato pagato.

Al di fuori di tali ipotesi, Generali Italia ha comunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato per recuperare le somme non dovute in base alle condizioni di Polizza e alle effettive responsabilità dell'Assicurato.

Art. 3.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa; nomina, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano

all'Assicurato stesso. **A tal fine l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura
Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato
Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.5 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto al risarcimento e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:
- al pagamento, o
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente, dell'Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto **un procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato per il Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

---

[1] Art. 1913 del codice civile
[2] Art. 1915 codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il Premio è stato pagato, per Richieste di risarcimento di danni extracontrattuali o procedimento penale o amministrativo o per le Controversie contrattuali con Richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti;
b) trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto, se il premio è stato pagato, per Controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto in vigore con Generali Italia per i medesimi rischi (che ha avuto una durata minima di 90 giorni), l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione**.

La copertura opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo[1].

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:
a) la data del primo Evento che ha dato origine alla Richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Art. 3.2 Denuncia del sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata in maniera tempestiva tramite una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al **numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00). Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.
3. CONSULENZA LEGALE TELEFONICA: al numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, comunque entro il termine utile per la difesa.
In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.
Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Art. 3.3 Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata solo a DAS secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'aiuto di professionisti da essa individuati**[2]. **A tale scopo l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia**;
b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie;
c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) **se l'Assicurato non indica il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di procedimento penale per Delitto Doloso, le prestazioni sono sospese e il rimborso delle spese di difesa sostenute è condizionato ad assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza passata in giudicato o a derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti**.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:
- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza**.

Se l'Assicurato vuole in alternativa agire tramite le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[3].

Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro in maniera tempestiva e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;

b) deve aggiornare in maniera tempestiva DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene e non rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della Controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo se DAS verifica un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi solo al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.

Art. 3.6 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:
- **dell'operato di legali e periti;**
- **di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:
- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

[1] Artt. 374-376 del codice di procedura penale
[2] Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05
[3] D. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com